LA SUCCESSIONE

Il Libro Secondo del Codice Civile tratta delle “Successioni” e delle “Donazioni”, dall’art. 456 all’art. 809.

La successione ha lo scopo di regolare il passaggio di un diritto da un titolare che cessa di esistere ad un altro esistente in quel momento; ne deriva, pertanto che il presupposto normale perché si abbia una successione è la morte del titolare del diritto.

Recita, infatti, l’art. 456 del c.c. “*La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.*

Per la morte si deve intendere la cessazione delle funzioni vitali, che può essere percepita mediante gli strumenti a disposizione della scienza medica. Per questo motivo a stabilire che vi sia stata la morte, ed il momento in cui questa è avvenuta, è decisiva l’attestazione del medico, o di altra persona a fare ciò autorizzata, contenuta nell’atto di morte conservato agli atti dello stato civile.

L’atto di morte, infatti, facente fede fino a querela di falso, deve portare, fra le altre indicazioni, quella della data e dell’ora nelle quali si è verificato il decesso.

Quanto sin qui rappresenta la situazione normale che, di regola, non presenta difficoltà di rilievo, ma si possono presentare casi anormali quali:

a) quello in cui si ha la certezza dell’avvenuto decesso, ma se ne ignora il momento preciso (commorienza);

b) quello in cui non si ha la certezza che la morte sia avvenuta, ma ci si trova avanti a circostanze tali da far ragionevolmente presumere che la morte sia avvenuta (assenza e morte presunta).

La **prima ipotesi** può avere rilevanza, ai fini della successione, nel caso che, nella stessa occasione nella quale si è verificata la morte del titolare del diritto che deve formare oggetto della successione, si è avuta anche la morte di un'altra persona legata alla prima da qualsivoglia vincolo che può avere influenza sulla successione stessa.

Si supponga la morte in uno stesso evento (terremoto, incidente aereo o automobilistico), di moglie e marito senza discendenti diretti. In tal caso, sia che nessuno dei due abbia fatto testamento o lo abbia fatto solo uno dei due, è interesse degli eredi legittimi (chiaramente non diretti) di tutti e due i coniugi il vedere stabilito quali dei due sia morto per primo, in quanto chi dei due è morto per ultimo era diventato erede dei beni di quello morto per primo ed ai suoi eredi passeranno anche i beni del coniuge morto per primo, i cui eredi, per conseguenza, nulla erediteranno.

Nel nostro diritto vige il principio della commorienza, si presume, cioè, che i soggetti che interessano siano morti nello stesso istante: l' art. 4 del c.c. recita " *Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento*. "

Chi, però, ne abbia interesse può provare, in giudizio, secondo le regole stabilite per le prove, la sopravvivenza, anche per poco tempo, dell'uno all'altro titolare.

La **seconda ipotesi**, quella in cui non si ha la certezza che il decesso sia avvenuto, ma ci si trovi davanti a circostanze tali da far ragionevolmente presumere che la morte sia avvenuta, si concretizza nei due istituti dell'*assenza* e della *morte presunta* .

Chiunque reputa di aver diritto sui beni della persona scomparsa, a qualsiasi titolo, può ricorrere al Tribunale del luogo in cui lo scomparso aveva l'ultimo domicilio o l'ultima residenza per ottenere la dichiarazione di assenza dello scomparso.

L'assenza si ha quando la scomparsa di una persona si protrae per oltre due anni dalla data nella quale si è avuta l'ultima notizia. Il Tribunale decide in Camera di Consiglio, e nel caso proceda alla dichiarazione di assenza emette anche i provvedimenti relativi alle conseguenze patrimoniali della pronuncia.

Ci si limita, a segnalare, che la successione, nel caso di dichiarazione di assenza, ha il carattere della temporaneità; produce, cioè, conseguenze economiche giuridiche destinate ad ulteriore mutamento con la cessazione dello stato di assenza, che può aversi con l'accertamento della morte dell'assente, o con la dichiarazione di morte presunta o con il ritorno dell'assente.

La dichiarazione di morte presunta si ha quando la scomparsa si è protratta per più di 10 anni, o quando la scomparsa si riconnette ad avvenimenti, quali guerre, terremoti, epidemie, etc. tali da far ritenere molto probabile che la morte sia avvenuta.

Anche per questa dichiarazione occorre fare ricorso al Tribunale. Conseguenza della dichiarazione di morte presunta e l'immissione definitiva nei beni del defunto e nell'esercizio di tutti quegli altri diritti che possono formare oggetto della successione da parte degli eredi.

Nel caso di sentenza dichiarativa di morte presunta, la successione deve ritenersi aperta nel momento al quale viene fatta risalire la morte del soggetto. In tale momento si verifica anche la vocazione ereditaria.

OGGETTO DELLA SUCCESSIONE

In via di principio generale formano oggetto della successione i diritti patrimoniali che esistono indipendentemente da una speciale qualifica del loro titolare.

In via esemplificativa costituiscono oggetto di successione:

- il diritto di proprietà
- il diritto di servitù sia attiva che passiva
- i diritti nascenti da un rapporto obbligazionario fin quando al rapporto stesso sia estranea la qualifica del soggetto titolare, quali i diritti nascenti da un mutuo, ma non quelli nascenti dagli alimenti
- diritti nascenti da obbligazioni che solo in parte formano oggetto di successione quali, nel contratto di lavoro, solo i crediti ancora vantati dal lavoratore defunto nei confronti del datore di lavoro e non già il diritto-obbligo della prestazione del lavoro

NON RIENTRANO NELL'OGGETTO DELLA SUCCESSIONE

- Il diritto di usufrutto, uso ed abitazione

Occorre, brevemente, fare cesso ad altri caratteri della successione, oltre a quello della patrimonialità, e cioè il carattere della

- continuità
- derivatività
- originarietà

Il carattere della continuità tra il defunto e successore fa si che il complesso patrimoniale del defunto, considerato sia nelle componenti positive che negative, non rimanga, nemmeno per un momento, privo di titolare. La legge fa coincidere l'acquisto della qualità di successore con quello della morte del dante causa, indipendentemente che l'acquisto effettivo dei beni e diritti avvenga in un momento successivo.

Poiché si verifica il "passaggio" di beni e diritti dal *de cuius* al successore si dice che la successione ha carattere derivativo.

A sua volta il carattere derivativo può essere:

- derivativo–traslativo, quando il diritto acquistato dal successore era già esistente nel patrimonio del *de cuius* (acquisto del diritto di proprietà);

- derivativo-costitutivo allorché il successore acquista un diritto che prima non esisteva nel patrimonio del *de cuius*, ma che nasce in conseguenza della preesistente esistenza di un diritto del *de cuius* posta in relazione con l'evento successorio (la costituzione del diritto di usufrutto, per disposizione testamentaria, su un bene di proprietà del *de cuius* testatore).

Il carattere della originarietà si ha, infine, nel caso in cui la morte del *de cuius* è solo una occasione d'acquisto: esempio classico è quello della successione legittima che si basa non sulla volontà di traslazione del *de cuius* bensì sul diritto soggettivo del successore che ha come condizione di esercizio il fatto occasionale " morte ".

Ai sensi dell'art. 457 del c.c., *la successione si devolve per legge o per testamento,* e non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca,

in tutto o in parte, quella testamentaria; tuttavia, le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Il Testamento è un atto revocabile con il quale una persona dispone, per il tempo della sua morte, di tutti o di parte dei suoi beni (art. 587, c.1, c.c.).

La libertà della volontà testamentaria viene salvaguardata dalla necessità che la sua estrinsecazione sia assoggettata a particolari forme rigorose, ed ha la sua specifica tutela nel principio della revocabilità del testamento.

E' per questo suo peculiare carattere che la libertà di testare può subire solo le limitazioni tassativamente previste dalla legge: tali limitazioni sono

- l'esistenza di una sostituzione fedecommissaria disposta da un precedente testatore;
- l'esistenza di eredi legittimi aventi diritto ad una quota di eredità, i cosiddetti legittimari;
- l'esistenza di divieti alla capacità di ricevere

Il testamento può avere un contenuto patrimoniale ed un contenuto non patrimoniale.

Il primo si concretizza nella istituzione di uno o più eredi.

Il testamento può anche non contenere l'istituzione di erede, esaurendosi nell'attribuzione a titolo di legati di tutto l'asse ereditario. In questo caso la qualità di erede viene attribuita alla persona indicata dalla legge.

Il secondo si concretizza in disposizioni che non hanno un contenuto patrimoniale ma per le quali la legge ha ritenuto opportuno concedere la facoltà

di statuizione al testatore. Tali disposizioni, sono in particolare, la designazione di un tutore o di un protutore, la legittimazione o il riconoscimento di un figlio naturale, la riabilitazione dell'indegno, la nomina dell'esecutore testamentario o di un curatore speciale.

I caratteri peculiari del testamento sono individuati nella:

- validità indipendentemente dall'accettazione e dalla recezione;

- unipersonalità, nel senso che non è ammissibile un testamento, fatto nello stesso atto, da più persone, cosiddetto testamento congiuntivo, o che nello stesso atto due soggetti si istituiscono reciprocamente eredi o reciprocamente dispongono legati, cosiddetto testamento reciproco;

- revocabilità e modificabilità;

- non ammissibilità che il testamento venga redatto di un rappresentante;

- solennità, nel senso che il testamento, a pena di nullità, deve essere redatto per iscritto nelle forme tassativamente prescritte dalla legge (art. 601, c.c.);

- carattere non ricettizio, in quanto la sua efficacia non dipende dalla comunicazione a terzi.

I testamenti ordinari possono essere:

OLOGRAFI – s'intendono quelli scritti, sottoscritti e datati di pugno del testatore.

L'indicazione della data, che ha lo scopo di determinare se in quel momento il testatore aveva la capacità di testare, può essere fatta anche usando espressioni equipollenti alla indicazione del giorno, mese ed anno; ad esempio Natale 2009, giorno della mia nascita, etc.

Per la firma può essere anche usato lo pseudonimo con il quale il testatore è comunemente noto.

La mancanza anche uno solo dei dettti tre requisiti rende nullo il testamento; per quanto si riferisce alla data, l'eventuale non veridicità della stessa (ad esempio, data aggiunta dal testatore in epoca posteriore alla redazione del testo della scheda e alla relativa sottoscrizione) è irrilevante quando non si controverta della capacità del testatore, della priorità fra due testamenti o di qualsiasi altra circostanza per cui abbia importanza l'accertamento della data vera della disposizione.

Qualora, per integrare, correggere, o alterare un testamento, sono aggiunte parole, le stesse s'intendono irrilevanti: tuttavia, la scheda testamentaria alterata da terzi può conservare il proprio valore, se l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria e genuina volontà del *de cuius* (Cass. 17-7-1976, n. 2837).

La validità del testamento olografo poggia sul presupposto dell'autenticità della scrittura nella quale lo stesso è consacrato, per cui esiste la possibilità d'impugnativa per falso.

Il codicillo, aggiunto ad un testamento olografo, se è anch'esso autografo, datato e sottoscritto dal testatore, rientra nell'ampio concetto di testamento olografo, la cui efficacia non è automaticamente esclusa dalla invalidità dell'altro testamento cui si riferisce.

PUBBLICO – Per testamento pubblico si intende quello redatto da un notaio.

I requisiti formali del testamento pubblico, previsti dall'art. 603 c.c., sono integrati da quelli risultanti dalla normazione sull'atto notarile (L.

16/2/1913, n. 89) nella ipotesi in cui il *de cuius* risulti affetto da sordità, mutismo, sordomutismo e non conosca la lingua italiana. La scheda testamentaria è annullabile (art. 602, c.2, c.c.) su istanza di chi vi abbia interesse (azione prescrivibile in cinque anni), ove contenga difetti di forma diversi da quelli contemplati dall'art. 603 c.c..

Per la validità del testamento pubblico occorre che:

- il testatore, dopo che il notaio si è accertato della sua identità personale dichiari oralmente al notaio le sue volontà in ordine alla propria successione;
- assistano almeno due testimoni;
- a cura del notaio vengano tradotte per iscritto le dichiarazioni del testatore;
- l'atto venga letto, dal notaio, al testatore ed ai testimoni;
- l'atto venga sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, o vi si faccia espressa menzione che il testatore non sa o non può firmare; in questa seconda ipotesi è necessario che l'impossibilità a firmare sia realmente sussistente al momento in cui il testamento viene redatto;
- l'atto venga datato;
- si faccia espressa menzione delle formalità compiute.

SEGRETO – Per testamento segreto si intende quello che, sottoscritto dal testatore, chiuso in busta sigillata, viene consegnato ad un notaio, in presenza di testimoni, che ne redige verbale e lo conserva fra i suoi atti.

Il testamento segreto, che si prefigge lo scopo di non rendere di pubblica ragione il contenuto della scheda testamentaria e di sottrarre la scheda

stessa ad alterazione o distruzione, si diversifica dal testamento pubblico: infatti, a rogare la volontà del *de cuius* non è il notaio che, nella specie, ignora il contenuto dell'atto e che si limita a riceverlo in plico sigillato.

Il testamento segreto, come dispone l'art. 604 c.c. *può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.*

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo qualora di questo abbia i requisiti.

Esite la categoria, poi dei testamenti speciali, che si rinvia alla lettura degli articoli dal n. 609 al n.619 c.c.

La successione può essere:

- UNIVERSALE quando il successore subentra al *de cuius* nel patrimonio ereditario considerato come unità astratta e ideale di tutti i beni e diritti, siano essi attivi che passivi, dei quali il defunto aveva la titolarità e la disponibilità, o in una frazione aritmetica (quota) della suddetta unità astratta ed ideale;

- PARTICOLARE quando il successore che diversamente dal caso precedente dove assume la qualifica di erede, assume la qualifica di legatario, riceve uno o più determinati beni o diritti, senza che gli stessi vengano considerati quote della sopracennata "unità".

E' importante tenere distinti eredità e legato, oltre che per casi particolari , in particolare in riferimento alla continuazione del possesso, alla responsabilità per i debiti ereditari e alla accettazione.

Per quanto attiene alla continuazione del possesso, questa si ha nell'eredità ma non nel legato. La legge, infatti, dispone che il possesso continua con l'erede, ma si inizia ex novo nel legatario e, però, a tutti gli effetti di legge, può unire al suo possesso quello del *de cuius* (art. 1146 c.c che recita " Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti".

Per quanto riguarda la responsabilità dei debiti gravanti sul patrimonio del defunto si ha una responsabilità dell'erede, mentre non se ne ha una corrispondente del legatario, tranne il caso che carico di qualche debito gliene faccia espressamente il defunto. Ma anche in tal caso il legatario risponde nei limiti del valore della cosa legata, mentre l'erede, salvo il caso di accettazione con beneficio d'inventario, risponde anche con i propri beni.

In ordine all'accettazione mentre per l'eredità occorre un atto di volontà espressa o tacita dell'erede per il legato non è richiesta l'accettazione detta anche atto di volontà, salvo sempre il diritto alla rinuncia da parte del

beneficiario, come, del resto, per qualsiasi altro diritto considerato dalla legge disponibile.

L'iter dell'attività successoria si distingue in tre fasi:

- **apertura,** che coincide con il momento della morte, e per la quale occorre tener presente il TEMPO, che è costituito dal momento della morte, il LUOGO che è quello in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio: nessuna rilevanza ha il luogo ove si è verificato il decesso;
- la **delazione** che è l'atto mediante il quale il chiamato è investito del diritto di fare propria l'eredità, o di conseguire il legato. La delazione si può fondare sulla legge o sul testamento;
- l'**acquisto** che è conseguenziale all'accettazione. Si può avere per casi specifici (esercizio di azioni possessorie a tutela dei beni ereditati, compiere atti conservativi o cautelari di vigilanza o di amministrazione che siano indilazionabili, vendere beni ereditati che non si possono conservare o la cui conservazione comporterebbe un grave dispendio) un acquisto temporaneo, cioè prima dell'accettazione.

CAPACITA' DI SUCCEDERE

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (art. 462, 1 c., c.c.).

I commi successivi del sopra citato articolo stabiliscono che " salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione di tratta".

E “ possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”. Le disposizioni testamentarie a favore dei nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva (art. 44 del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346).

La capacità di succedere non è che un aspetto della capacità giuridica generale e spetta, pertanto, a tutti i soggetti, non essendo configurabile una incapacità generale a succedere.

Gli artt. 596 e 597 del c.c. prevedono particolari ipotesi di incapacità relativa a succedere

RAPPRESENTAZIONE

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato (art. 467, 1 c., c.c.).

La rappresentazione permette che un soggetto possa acquistare una eredità o un legato che, se non si fossero verificate determinate ciscostanze, non sarebbero stati a lui devoluti.

I soggetti interessati al fenomeno della rappresentazione sono tre:

- il *de cuius*
- il rappresentante
- il rappresentato

Il rappresentato rimane estraneo alla vicenda successoria, anche se presupposto per l’operatività dell’istituto è che egli non possa o non voglia accettare l’attribuzione legale o testamentaria.

Nei casi in cui il rappresentato non possa accettare per premorienza, indegnità, decorso del termine, assenza o non voglia per rinuncia, il rappresentante succede nel luogo e nel grado del rappresentato. Egli succede *jure proprio*, non per diritto trasmesso dal rappresentato, e deve essere degno e capace solo nei confronti del *de cuius*.

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipide ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi trai membri del medesimo ramo.

Per esemplificare, se al *de cuius* succedono due figli, ed uno di essi rinunci, subentrandogli così due suoi figli, nipoti del *de cuius*, dovrà preliminarmente procedersi alla divisione delle due porzioni che sarebbero spettate ai due figli del *de cuius*; quindi l'ammontare che sarebbero spettato al rinunciante-rappresentato (stirpe) dovrà essere ulteriormente suddiviso ai suoi due figli, per capi.

Nell'ipotesi in cui la stirpe abbia prodotto più rami, dopo la prima divisioni per stirpi, si dovrà operare una suddivisione ulteriore per rami, all'interno dei quali, infine, la divisione si farà per capi. (art. 469, u.c, c.c.).

(allegare prospetto "successioni con testamento")

ACCETTAZIONE

La chiamata a succedere diventa efficace solo con l'accettazione, che si deve considerare come mezzo per acquistare l'eredità.

L'esercizio del diritto di accettazione trasforma il chiamato in erede.

Il diritto di accettazione si può perdere per prescrizione o per decadenza.

Si ha prescrizione quando il chiamato non fa l'accettazione nel termine di dieci anni dall'apertura della successione.

L'accettazione può essere:

- pura e semplice; produce la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede, e, in conseguenza, la responsabilità dell'erede, in ordine ai debiti del defunto e dei legati, anche con il proprio patrimonio;
- con il beneficio d'inventario;
- espressa, quando risulta da apposita dichiarazione in atto pubblico o scrittura privata, o dall'assunzione del titolo di erede sempre in atto pubblico o in scrittura privata;
- tacita, quando il chiamato compie uno o più atti incompatibili con la volontà di non accettare, e che potrebbe compiere solo in qualità di erede.

Particolare attenzione va riposta nell'accettazione con beneficio d'inventario.

Il beneficio d'inventario, limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede, è subordinato alla scelta del chiamato, che può avvalersi, o meno, di detto beneficio nell'accettare l'eredità.

L'inventario dei beni ereditari è l'atto ricognitivo del complesso dei beni con il quale il cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, o il notaio nominato accertano le indicazioni contenute nel testamento.

L'accettazione con beneficio d'inventario può essere fatta da qualsiasi chiamato, anche se sia vietata nel testamento, purché lo sia a titolo universale. E' una facoltà avente carattere strettamente personale, e, pertanto, i creditori dell'erede non possono esercitare l'azione surrogatoria allo scopo di evitare l'accettazione pura e semplice da parte del chiamato.

L'accettazione con il beneficio d'inventario costituisce, invece, un obbligo per gli incapaci assoluti e relativi e per le persone giuridiche.

L'accettazione con il beneficio d'inventario va fatta mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta a successione.

Per questa forma di accettazione si osservano i seguenti termini:

- redazione dell'inventario dei beni ereditari, per il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni, entro tre mesi dalla apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine si è iniziato ma non è stato possibile completarlo, si può ottenere dal tribunale una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere tre mesi;

- per il chiamato all'eredità, che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare con il beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria; in mancanza è considerato erede puro e semplice.

RINUNZIA ALL'EREDITA'

La rinunzia all'eredità è il negozio unilaterale mediante il quale il chiamato all'eredità fa cessare gli effetti della delazione verificatasi nei suoi confronti.

Prevalente dottrina, concorde con costante giurisprudenza, configura il negozio non come un rinunzia in senso tecnico, ma come un semplice atto di rifiuto, mediante il quale il chiamato respinge la possibilità di acquistare l'eredità.

Il momento iniziale del termine per rinunciare coincide con l'apertura della successione. Una rinunzia compiuta prima di tale momento è da ritenersi nulla, ex art. 458 c.c., in quanto integra una ipotesi di patto successorio. Nonostante il codice non fissi un termine entro il quale effettuare la rinunzia, la prevalente dottrina ritiene che valga anche per la rinunzia il termine posto per l'accettazione, nei casi ordinari, esso scade con il compimento del decimo anno dall'apertura della successione.

Non è ipotizzabile un rinuncia tacita.

Con l'atto della rinunzia cessano gli effetti della delazione nei confronti del rinunziante, il che lo fa restare totalmente estraneo alle vicende successorie.

La rinunzia ha effetto retroattivo, nel senso che il rinunziante si considera come mai chiamato, sicché sono inutili gli atti, salvo quelli che si è visto essere necessari per la conservazione a tutela indilazionabile dell'eredità, compiuti nel periodo di tempo che va dall'apertura della successione alla rinunzia stessa.

E' possibile rinunziare alla qualità di erede testamentario accettando l'eredità come successore legittimo: non è ammissibile, invece, una rinunzia sottoposta a termine o condizione. o relativa ad una parte dell'eredità.

Per quanto riguarda l'impugnazione della rinunzia da parte del creditore del rinunziante, esso creditore vi è legittimato anche se il credito al momento è illiquido, inesigibile, eventuale o condizionato (art. 524 c.c.). Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

Nel caso di rinunzia di erede legittimo, si fa luogo, nell'ordine:

- alla rappresentazione;
- all'accrescimento;
- alla devoluzione ai successivi eredi legittimi.

Nel caso di rinunzia di erede testamentario si fa luogo, nell'ordine:

- alla sostituzione disposte dal testatore;
- alla rappresentazione; all'accrescimento;
- alla devoluzione agli eredi legittimi.

La rinunzia può essere impugnata per violenza o dolo entro cinque anni da quando è cessata la violenza o scoperto il dolo

Il chiamato decade dal diritto di rinunziare se ha sottratto o nascosto beni ereditari, o se, essendo in possesso di beni ereditari, fa trascorrere tre mesi dall'apertura della successione senza aver redatto l'inventario; si tratta di un termine di decadenza e non di prescrizione.

Legato in sostituzione (art. 551 c.c.)

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

Per successione legittima s'intende quella che si ha non per una volontà espressa dal titolare dei beni che cadono in successione, ma per volontà della legge che si sostituisce a quella, appunto, mancante del titolare.

Essa ha come scopo quello di evitare la inaccettabile conseguenza alla mancanza di una volontà testamentaria, di un'assenza di titolare di un patrimonio.

Presupposti della successione legittima sono:

- la morte del titolare di un patrimonio senza testamento o che ha redatto un testamento con il quale si dispone solo una parte del patrimonio stesso;
- la morte del titolare di un patrimonio che ha redatto un testamento privo di disposizioni patrimoniali o nullo, o annullato o revocato.

Nella successione legittima l'eredità si devolve (art. 565 c.c.):

- al coniuge;
- ai discendenti legittimi e naturali;
- agli ascendenti legittimi;
- ai collaterali;
- agli altri parenti;
- allo Stato

nell'ordine e secondo le regole stabilite nel Libro II, Titolo II del c.c.

Per memoria si evidenzia la relazione di parentela:

- parente di 1° grado: genitore – figlio
- parente di 2° grado: nonno – figlio di figlio (nipote abbiatico), fratello o sorella
- parente di 3° grado: bisnonno – figlio di abbiatico, zio – nipote (figlio di fratello)

- parente di 4° grado: 1° cugino (figlio di zio)- prozio (fratello del nonno) – figlio di nipote
- parente di 5° grado: 2° cugino – fratello del bisnonno – figlio di cugino
- parente di 6° grado: figlio del secondo cugino ecc.

La successione legittima è da intendersi come successione “suppletiva”.

La mancanza del testamento nella successione legittima è un presupposto necessario, ma non sufficiente, per la prevalenza della successione necessaria sulla legittima, che, peraltro, può comportare la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi

Gli aventi diritti, che trovano qualificazione nella categoria di appartenenza, da distinguersi in: concorrenti, ove i suscettibili di una categoria sono chiamati unitamente ai successibili dell’altra (coniuge e discendenti); prevalente, allorché la chiamata dell’una esclude quella dell’atra (discendenti che escludono gli ascendenti).

Le quote ereditarie sono fissate per categoria, nel cui ambito la quota legittima è divisibile in parti uguali per capi, contrariamente a quanto avviene nella successione degli ascendenti e per rappresentazione: la divisione, infatti, è operante per stirpe.

(Inserire scheda successioni senza testamento)

ASPETTI FISCALI

Quanto sin qui trattato ci permette di introdurre la problematica fiscale in relazione all'istituto della successione.

L'art. 2, c.47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 introdotto in sede di conversione della L. 24 novembre 2006 n. 286, istituisce **l'imposta delle successioni e delle donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione**.

La stessa norma stabilisce, altresì, che l'imposta sia disciplinata, in via generale, dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, meglio conosciuto come Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dello stesso art. 2, del D.L. 262/2006 (che fissano le nuove aliquote e franchigie).

Il D.L. 262/2006 – L. 286/2006, rientroduce nell'ordinamento tributario italiano, l'imposta sulle successioni e donazioni, che era stata soppressa con effetto dal 25 ottobre 2001 dall'art. 13, c. 1, della L. 383/2001.

Conseguentemente, anche per le imposte ipotecaria e catastale si ritorna al regime in vigore prima del 3 ottobre 2006 e, quindi, all'applicazione dell'aliquota complessiva del 3%.

OGGETTO

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi. Sono considerati trasferimenti anche la

costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia ai diritti reali o di credito e la costituzione di rendite e pensioni.

Appare evidente che l'ipotesi della costituzione di un diritto reale di godimento non può non manifestarsi in costanza di un atto o testamento posto in essere dal *de cuius* , cioè solo questi può disporre liberamente del proprio patrimonio. Anche per l'ipotesi della costituzione della rendita o pensione vale lo stesso ragionamento, cioè solo chi detiene a titolo di proprietà i beni su cui si va a costituire una rendita o una pensione può disporre in tal senso.

L'imposta di applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del Testo Unico del Registro (presunzione di liberalità), mentre l'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità per le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattie, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, cioè quelle spese che ai sensi dell'art. 742 del c.c. non sono soggette a collazione; mentre le spese per corredo e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. Ancora, non sono soggette a collazione le liberalità per servizi resi o comunque in conformità agli usi (art. 770 c.c.). Sono ancora escluse dalla imposizione le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili ancorché manchi l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 c.c.)

TERRITORIALITA'

L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché residenti all’estero.

Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato:

- i beni ed i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato ed i diritti reali di godimento ad essi relativi;
- le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;
- le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;
- i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
- i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato;
- i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
- i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.

Non sono considerati esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganali della temporanea importazione.

La norma prevede l'esclusione dall'assoggettamento all'imposta per i trasferimenti eseguiti in favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità. Qualora si verifichino trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli sopraindicati, non sono soggetti ad imposta se sono stati disposti per finalità di cui agli scopi anch'essi sopraindicati, tuttavia il beneficiario dove dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione il beneficiario è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

L'esenzione dall'imposta compete al trasferimento disposto per uno scopo specifico di assistenza, studio, ricerca scientifica, anche a enti stranieri, a condizione di reciprocità di trattamento.

Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

Il comma 4-ter dell'art. 3 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, tratta dei trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti del c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di

esse, di quote sociali e di azioni, che non sono soggetti all'imposta. Su questo specifico argomento si rimanda alla trattazione che verrà effettuata in un prossimo incontro nel quale verrà trattata, ad ampio spettro, la cessione d'azienda.

SOGGETTI PASSIVI

L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero la dichiarazione scritta dal genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore ad € 20.658,28 (Lit. 40.000.000).

UFFICIO COMPETENTE

Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se, questo era all'estero o non è nota, l'Ufficio delle Entrate di Roma 1. (Con l'istituzione delle Direzioni Provinciali, dovrebbe essere rimasta la Direzione Provinciale 1 di Roma).

Per l'applicazione dell'imposta alle donazioni, la competenza è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro (cfr. art. 9 del D.P.R. n. 131/86).

Prima di trattare della costituzione dell'asse ereditario e della determinazione dell'imponibile, si rende opportuno trattare della

DICHIARAZIONE DELLA SUCCESSIONE

L'art. 28 del D.Lgs. n. 346/90, dispone che la denuncia della successione deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'Ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione:

- i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari

La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'Ufficio o conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (oggi: Ministero dell'Economia e delle Finanze) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. Se vi sono più soggetti obbligati alla stessa dichiarazione non si considera omessa se presentata da uno solo.

L'art. 31 del D.Lgs. 346/1990, stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro dodici (12) mesi dalla data di apertura della successione.

Il termine decorre:

- per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;
- nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
- dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con il beneficio d'inventario entro il termine dei 12 mesi dalla data di apertura della successione;
- dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, c. 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
- dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, c. 7;
- per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
- per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.

Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata, e la dichiarazione presentata ad Ufficio incompetente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'Ufficio competente.

La dichiarazione è ritenuta:

IRREGOLARE

Se manca delle indicazioni delle generalità, dell'ultima residenza e del codice fiscale del defunto, delle generalità, della residenza e del codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari e del grado di parentela o affinità con il defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie e, inoltre, se la dichiarazione è carente della descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori.

Si considera, ancora, irregolare, se non è corredata dal certificato di morte o della copia autentica della sentenza dichiarativa dell' assenza o della morte presunta e del certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale.

Il certificato di morte e il certificato di stato di famiglia possono essere sostituiti dalla dichiarazione di cui all'art. 2 della L. 4/1//1968 n. 15 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Determina la irregolarità della dichiarazione la mancata alligazione:

- della copia autentica del testamento dal quale è regolata la successione;

- della copia autentica dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata dai quali atti risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di lesa legittima;
- gli estratti o visure catastali relativi agli immobili;
- dei certificati dei pubblici registri recanti l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
- della copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario relativo alle aziende comprese nell'attivo ereditario, e delle società cui si riferiscono le azioni o quote di partecipazione ad enti diversi da società quotate in borsa;
- della copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizione di legge.

L'Ufficio delle Entrate notifica, mediante avviso, l'invito al dichiarante a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta (60) giorni: la dichiarazione non regolarizzata si considera omessa.

INCOMPLETA

La dichiarazione si considera incompleta se non sono stati indicati tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario.

INFEDELE

La dichiarazione si considera infedele se i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 19 del TUI sulle successioni e se vi sono indicati, su base di attestazioni o documenti non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti; inoltre, si considera infedele se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate

per valore inferiore a quello determinato secondo le precise disposizioni contenute del comma 4 dell'art. 8 del citato TUI sulle successioni.

BASE IMPONIBILE

L'imposta sulle successioni si applica, ai sensi del c. 48 dell'art. 2, del D.L. 262/2006 – L. n. 286/2006, sul valore complessivo netto dei beni, ovvero sulla somma algebrica ottenuta confrontando attività e passività dimesse dal *de cuius*. Sono in particolare oggetto di tassazione:

- i beni immobili, il cui valore verrà di regola, determinato moltiplicando le rendite catastali per i relativi coefficienti di aggiornamento (cui dovranno essere applicate anche le imposte ipotecarie e catastali);
- le aziende, il cui valore è dato dal patrimonio netto contabile, tranne nel caso di aziende trasferite a discendenti o al coniuge, il cui valore non concorre a formare la base imponibile;
- le azioni e le quote di partecipazione al capitale sociale, anche in questo caso verrà adottato il valore del patrimonio netto contabile;
- le obbligazioni;
- i crediti;
- il denaro;
- i beni mobili in generale;
- si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile non

ne risulti l'esistenza per un importo diverso. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti a vincolo di cui tratteremo in seguito previsti nell'art. 13 del TUI sulle successioni.

I trasferimenti di aziende o rami, di quote e azioni a favore di discendenti e, dall'1 gennaio 2008, del coniuge (art. 1, c. 31, L. 244/2007) sono esenti dall'imposta, se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività o detengono il controllo per un periodo di almeno 5 anni dal trasferimento.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 346/1990, enumera i beni che non concorrono alle formazione dell'attivo ereditario:

a) i beni ed i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
c) le indennità di cui agli artt. 1751 (indennità in caso di cessazione del rapporto) ultimo comma, e 2122 (indennità in caso di morte) del c.c. e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici in genere che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza

sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, sino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;

f) crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;

g) beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;

h) i titoli del deposito pubblico fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;

i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;

j) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Un accenno particolare occorre fare in merito alle disposizioni dell'art. 13 più volte citato, e che riguardano **i beni culturali.**

I beni culturali, di cui agli artt. 1, 2 e 5 della L. 1/6/1939, n. 1089, e all'art. 36 del D.P.R. 30/9/1964 n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

L'erede o il legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui sopra che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione.

L'attestazione deve essere presentata all'Ufficio delle Entrate in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilita per questa.

Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministero, il quale decide sentito il Consiglio Nazionale per i beni culturali ed ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'Ufficio delle Entrate competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.

L'alienazione in tutto o in parte dei beni soggetti a vincolo prima che sia decorso il quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato ed il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario.

L'amministrazione dei beni culturali ed ambientali ne dà comunicazione all'Ufficio delle entrate competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 27, c. 3 o 4 (accertamento e liquidazione dell'imposta).

Dalle attività di cui sino ad ora si è discorso, possono essere dedotte le passività costituite dai debiti del defunto, esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di tata anteriore all'apertura della successione e le spese funerarie che debbono risultare da regolari quietanze deducibili nella misura di € 1.032,91.

Condizioni della deducibilità dei debiti.

I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.

I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. Se il defunto non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito.

I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell'ammontare alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi ed i legatari.

I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore.

Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.

Tuttavia non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni e diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.

I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti il cui relativo importo è stato utilizzato per gli acquisti negli ultimi sei mesi; negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. La detta limitazione non è applicabile per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese arti o professioni.

Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione.

I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi attivi dei conti correnti bancari contestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.

Per la dimostrazione dei debiti si fa riferimento all'art. 23 del TUI sulle successioni che, analiticamente elenca la documentazione necessaria a sostegno dell'esistenza del debito.

Il comma 4 del citato articolo stabilisce che l'esistenza dei debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti, entro il termine di **tre anni** dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi

dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.

ALIQUOTE

L'art. 2, c. 48, del D.L. 262/2006, così come modificato ed integrato dall'art. 1, c. 77, L. 296/2006 , ha stabilito le aliquite da applicare sul valore netto dell'asse ereditario:

aliquota 4% per il coniuge ed i parenti in linea retta con franchigia di € 1.000.000,00 per ciascun beneficiario;

aliquota 6% per i fratelli e sorelle con franchigia di € 100.000,00 per ciascun beneficiario;

aliquota 6% per altri parenti sino al 4 grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3 grado, senza franchigie;

aliquota 8% per altri soggetti, senza franchigie.

Se il beneficiario è un soggetto portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5/2/1992, n. 104 l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che eccede € 1.500.000,00.

Le franchigie non sono tra loro cumulabili. Nel caso di un beneficiario portatore di handicap grave che sia anche coniuge del defunto troverà applicazione solo la franchigia più favorevole di € 1.500.000,00.

Nella determinazione della franchigia sono rilevanti tutte le donazioni effettuate in vita dal *de cuius* comprese quelle poste in essere nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata (25/10/2001 – 29/11/2006). Anche in tale periodo sussisteva comunque un regime

impositivo, alternativo a quello abrogato. Rileveranno, quindi, solo le donazioni per le quali, in base al regime vigente *ratione temporis* sia stata riconosciuta una franchigia che abbia assorbito, in tutto o in parte, l'imposta dovuta. Le donazioni pregresse, in altre parole, rileveranno nei limiti di valore della quota ereditaria per cui il beneficiario abbia usufruito della franchigia. I beni donati in vita dal defunto non rilevano comunque per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione.

ADEMPIMENTI E PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Con la presentazione della denuncia di successione, viene a determinarsi l'obbligazione tributaria nella sua entità.

Contemporaneamente alla presentazione della denuncia di successione occorre depositare il Modello F.23 con il quale sono state pagate l'imposta ipotecaria e catastale nella complessiva misura del 3%, calcolate sul valore dei cespiti immobiliari, oltre che l'imposta di bollo e trascrizione per ogni ufficio catastale o registro ipotecario.

Si rammenta che anche per l'imposta di successione si può beneficiare, ricorrendone i presupposti, dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, assolvendo all'imposta catastale ed ipotecaria nella misura fissa di € 168,00 per ogni imposta. Per ottenere questo beneficio occorre allegare alla dichiarazione di successione una dichiarazione con la quale si attesta il diritto al beneficio.

L'imposta sulle successioni è liquidata dall'Ufficio delle entrate competente in base alla dichiarazione, anche se presentata dopo la scadenza del

relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate.

La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di **tre anni** dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa, ed il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data della notifica dell'avviso di liquidazione. Dalla data di scadenza del termine dei 60 giorni decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50% per ogni semestre compiuto.

Il contribuente può pagare oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.

Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20% delle imposte, della sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione che e deve essere richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro 90 giorni dalla data della richiesta stessa. La dilazione di pagamento viene concessa a condizione che dia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fidejussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fidejurroria rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione ed alla estinzione di queste garanzie sono soggette ad imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa.

Il contribuente in ogni caso ha diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni e diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo dell'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni.

Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo del pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dalla notificazione dell'apposito avviso. E' facoltà dell'Ufficio competente concedere una nuova dilazione.

Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulle successioni, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi e della sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui alla L. 1089/39, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni. (**vedasi l'art. 39 del TUI sulle successioni).**

Successivamente l'Ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di **due anni** dal pagamento dell'imposta principale.

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d'ufficio rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta.

L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.

Se nelle liquidazioni di cui sopra vi sono stati errori od omissioni, l'Ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione.

L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito, gli adempimenti della liquidazione (omessa) si applicano a tale dichiarazione.

L'imposta è **principale** quella liquidata in base alle dichiarazioni presentate; **complementare** l'imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica, ed infine, **suppletiva** quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.

Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, nel limite del valore della propria quota ereditata.

Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditati rispettivamente posseduti.

Ai sensi dell'ultima parte dell'art. 36 del TUI sulle successioni di applica l'art. 58 del D.P.R. 131/1986 (TUI del registro) "surrogazione all'amministrazione" che dispone:

" *I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c) < i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni > che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'Ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione* " .

L'Ufficio può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'art. 481 c.c. o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'art. 528 del c.c..

Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale.

La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.

L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione; per due terzi dopo la decisione della Commissione Tributaria

Provinciale, e per il resto dopo la decisione della Commissione Tributaria Regionale, in ogni caso al netto delle somme già pagate.

Le somme dovute per effetto delle decisioni delle Commissioni Tributarie devono essere pagate, in base ad apposito avviso; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della Commissione Tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la sentenza della Corte di Cassazione. (vedi art. 68 D.Lgs 546/92).

Ove ricorrano "gravi motivi" la Direzione Regionale può sospendere la riscossione sino alla sentenza delle Commissione Tributaria Provinciale.

DONAZIONI

L'imposta sulle donazioni si applica sul valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri di cui è gravato il beneficiario (diversi da quelli previsti dall'art. 58, c.1 del D.Lgs. 346/1990).

I beni che rientrano nella base imponibile sono sostanzialmente quelli indicati per l'imposta sulle successioni, con l'eccezione costituita dai Titoli di Stato che, sono esenti dall'imposta di successione, ma non da quella sulle donazioni.

Nel caso di donazioni di un complesso aziendale da parte di un imprenditore individuale ai propri figli che dichiarino, in occasione dell'atto di

donazione, l'intenzione di continuare l'attività imprenditoriale per almeno 5 anni dal trasferimento (e di regolarizzare la società di fatto così come formatasi in una delle società tipiche regolate dal Codice civile), i beneficiari non dovranno corrispondere l'imposta. Ciò a condizione che una volta resa la dichiarazione di cui sopra, l'attività venga effettivamente proseguita per 5 anni.

Le aliquote da applicare sul valore dei beni donati (valore catastale per gli immobili) sono:

- 4% per il coniuge e parenti in linea retta, con franchigia sino ad € 1.000.000,00
- 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di € 100.000,00
- 6% per altri parenti sino al 4°, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° - senza franchigia
- 8% per altri soggetti – senza franchigia

Le donazioni pregresse rilevano a prescindere dal periodo in cui i relativi atti siano stati stipulati. L'art. 57 del D.Lgs. 346/1990 va interpretato nel senso che, per la determinazione della franchigia rilevano sia le donazioni pregresse per le quali sia stata riconosciuta una franchigia d'imposta che abbia assorbito tutto o in parte l'imposta all'epoca dovuta, sia quella non assoggettata a tassazione per il rapporto di parentela o di coniugo tra donante e donatario, con effetti analoghi a quelli di una franchigia totale. Non si verifica l'erosione della franchigia per effetto di donazioni, atti di trasferimento a titolo gratuito, costituzione di vincoli di destinazione posti in essere precedentemente, se per questi sia stata assolta la relativa imposta.

Circa la misura delle imposte ipotecarie e catastali da applicare in caso di donazioni di beni immobili, e la rilevanza delle franchigie, vale quanto detto per l'imposta sulle successioni.

L'atto di risoluzione di un contratto di donazione di immobile per mutuo consenso tra l'originario donante e gli eredi del donatario sconta l'imposta sulle successioni e donazioni ex art. 49 del D.L. 262/2006 – L. 286/2006 e le imposte ipotecarie e catastali proporzionali. Tale atto di risoluzione consensuale configura un autonomo negozio dispositivo con cui gli eredi trasferiscono a titolo gratuito al donante l'immobile oggetto della pregressa donazione, non essendo trasmissibile *mortis causa* la facoltà di risolvere il contratto di donazione tra il donante e il donatario.

La rinuncia al diritto di usufrutto a favore del titolare della nuda proprietà rientra nel campo di applicazione dell'imposta sulle donazioni poiché trasferisce un diritto reale di godimento. Si applicano le aliquote di cui sopra e l'imposta catastale ed ipotecaria rispettivamente nella misura del 2% e dell'1%.

DONAZIONE, AZIONE DI RIDUZIONE E RESTITUZIONE

La legge n. 80/2005 di conversione del cosiddetto " decreto legge sulla competitività – D.L. n. 35/2005" ha rappresentato una svolta di notevole interesse nel diritto delle successioni ereditarie: in nome di una ritenuta prevalente sicurezza dei traffici giuridici dei beni di provenienza donativa, infatti, sono stati accantonati principi secolari a tutela dei più stretti congiunti del defunto.

La legge riserva al coniuge, ai figli legittimi e naturali e agli ascendenti legittimi (c.d. legittimari) una parte determinata del patrimonio del defunto (c.d. quota legittima).

L'individuazione della quota di legittima costituisce l'operazione fondamentale attraverso la quale la norma civilistica (art. 556 c.c.) tutela la posizione del legittimario.

Ciò avviene non solo con riguardo all'asse ereditario, ovvero all'insieme dei beni e dei diritti di cui il *de cuius* è titolare al momento dell'apertura della successione (c.d. *relictum*), bensì anche al c.d. *donatum*, ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il *de cuius* abbia disposto in vita a titolo di donazione.

Sommando *relictum* e *donatum* si ottiene il valore della *massa fittizia*, cioè l'importo sul quale calcolare la quota disponibile e la quota di legittima: quest'ultima rappresenta la quota di patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari.

Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (artt. 553-564) prevede delle azioni, tra loro connesse e consequenziali (azione di riduzione e restituzione), dirette a reintegrare della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal *de cuius*.

Azione di riduzione

Azione personale che rende inefficaci le donazioni – o le disposizione testamentarie – compiute dal *de cuius* in pregiudizio delle ragioni del legittimario;

Azione di restituzione

Se e solo allorquando il legittimario, vittorioso nell'azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione – o testamento – ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, può rivolgersi all'attuale proprietario dei beni donati e pretendere la restituzione.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il *de cuius* ha lasciato alla sua morte.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, successivamente si riducono le donazioni partendo dall'ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti. L'azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del de cuius; il futuro legittimario non può rinunciare a tale diritto finché vive il donante, né con la dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).

Termine di prescrizione

L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione. Solo da questo momento può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto di legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.

L'azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario. L'avente diritto alla quota di legittima, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad interpretare l'eventuale azione di riduzione.

Prima della L. 80/2005, l'azione di riduzione e l'eventuale successiva azione di restituzione, poteva essere esperita dal legittimario leso su ogni donazione compiuta dal donante nel termine ordinario di prescrizione (10 anni) decorrente dalla data di apertura della successione.

Se, infatti, il legittimario leso dalla donazione, una volta esperita con successo l'azione di riduzione, non trovava soddisfacimento pieno nel patrimonio del donatario per conseguire il valore della quota di legittima spettategli, egli poteva soddisfarsi direttamente sui beni donati pretendendone la restituzione da parte di chi, nel frattempo, ne fosse divenuto proprietario. In tale ipotesi chiunque si fosse trovato nella titolarità dei beni donati avrebbe potuto essere coinvolto nella vicenda giudiziaria originata dalle pretese del legittimario leso dalla donazione nei confronti del donatario.

E' evidente che il terzo acquirente di beni di provenienza donativa, convenuto con l'azione di restituzione per incapienza del patrimonio del donatario, difficilmente trovava soddisfazione del proprio credito di regresso verso il suo dante causa, vale a dire il donatario.

Il diritto di provenienza donativo acquistato era quindi sempre a rischio di essere pregiudicato in nome di un interesse e di tutela riservati per legge ai legittimari, almeno sino al decorso del termine di prescrizione dell'azione di riduzione.

Con la L. 80/2005- in vigore dal 15 maggio 2005 – sono state introdotte alcune novità di portata rilevante riguardante proprio la tutela degli acquirenti di beni di provenienza donativa.

1) l'azione di restituzione (azione reale conseguente all'azione di riduzione) può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione: Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso;

2) se l'azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (es. usufrutto) restano efficaci, fermo restando però " *l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni "* (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall'apertura della successione. Se invece l'azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche (c.d. effetto purgativo dell'azione di riduzione).

L'azione di restituzione è esperibile dal legittimario entro e non oltre 20 anni dalla donazione, trascorsi i quali il proprietario del bene di provenienza donativa è al sicuro da ogni pretesa.

3) affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge ed ai parenti in linea retta (art. 563 c.c.

come modificato dalla L. 80/2005) la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione: essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale (cioè non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione. In tal modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l'opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.

BIBLIOGRAFIA

Codice Civile

D.Lgs n 346/1990

D.L. 262/2006 – L. 282/2006

D.P.R. 131/1986

Vinci - Gagliardi - La Successione nelle leggi civili e tributarie

Palazzo A. – Le successioni

Frizzera – Guida pratica fiscale

Summa - G. Rebecca – Donazioni, riduzione e restituzione